




Ordine provinciale medici chirurghi
e odontoiatri di Modena

In collaborazione con



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Sicurezza sul lavoro in ambito medico

CORSO PER DATORI DI LAVORO DI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI CHE INTENDONO ESERCITARE LA FUNZIONE DI RSPP (D.Lgs.81/08- D.M. 16/01/1997)



SETTEMBRE/ DICEMBRE 2018
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri
P.le Boschetti 8 – Modena



Ordine provinciale medici chirurghi
e odontoiatri di Modena

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

DECRETO 81/08



2

Modena, Sabato 22 settembre 2018
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri
P.le Boschetti 8 – Modena



Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare **corsi di formazione**, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore,.....



SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:

- 1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- 2. attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

.....verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento.

D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

- **TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**
- **Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**





D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81

QUALI ATTIVITÀ RICOMPRENDE LA NORMATIVA ?

Art. 3 Comma 1: si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Art. 4... si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati

6

ovvero si applica a tutte le attività in cui sono presenti lavoratori o soggetti ad essi equiparati

LAVORATORI “DIPENDENTI”

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Definizioni



«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di **apprendere** un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



LAVORATORI “EQUIPARATI”

■ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Definizioni

Al lavoratore così definito è **equiparato**: il **socio lavoratore** di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; **l'associato** in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di **tirocini formativi** e di orientamento di cui all'*articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196*, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari** e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; **il volontario**, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile.....



LAVORATORI



Sono lavoratori oltre a coloro che sono regolarmente assunti:

- Chi svolge un'attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione
- il socio di società anche di fatto, l'associato in partecipazione
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione quando si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali



INOLTRE SONO LAVORATORI

- ❑ I COLLABORATORI A PROGETTO
- ❑ I LAVORATORI PARASUBORDINATI
(i collaboratori coordinati e continuativi co-co-co)
- ❑ I LAVORATORI SOMMINISTRATI
(ex lavoro interinale)
- ❑ I LAVORATORI OCCASIONALI
(es. coloro che sono retribuiti attraverso 'buoni lavoro' “*voucher*”).

LAVORATORI “DIPENDENTI”

Se nello studio sono presenti lavoratori (collaboratori, dipendenti) o soggetti ad essi equiparati:

- Lo **studio** risponde alle norme sui **luoghi di lavoro**.



- Il **titolare** dello studio diventa **datore di lavoro** e deve uniformarsi alla normativa vigente in materia.



- Sono da rispettare le norme e le leggi a tutela dei **lavoratori**.





D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81

**IN QUALI CASI È FATTO
OBBLIGO DI EFFETTUARE
LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI?**

**SE NEL LUOGO DI LAVORO SONO
PRESENTI LAVORATORI:**

SEMPRE

**IMMEDIATAMENTE ALLA
COSTITUZIONE DI UNA NUOVA
IMPRESA**



**VALUTAZIONE DEI RISCHI
SU QUALE FIGURA RICADE
L'OBBLIGO DI LEGGE ?**

Sistema sanzionario

SU CHI RICADE L'OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI?

- Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- 1. **Il datore di lavoro** effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), *DVR*, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
- Art. 17. Obblighi del datore di lavoro **non delegabili** comma 1 lettera a)
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'*articolo 28*

Documento di valutazione dei rischi: DVR



DEFINIZIONI

D.Lgs. 81/08

DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

RSPP/ASPP: **R**esponsabile **S**ervizio **P**revenzione **P**rotezione/**A**ddetto dei **S**ervizi di **P**revenzione e **P**rotezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Può essere il datore di lavoro stesso.

RSL: **R**appresentante per la **S**icurezza dei **L**avoratori: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

SPP: **S**ervizio di **P**revenzione e **P**rotezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

MANCANZA, OMISSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE



- *In caso di mancata valutazione dei rischi, in mancanza del documento di valutazione o di data certa sullo stesso, di redazione incompleta del DVR, di mancanza dei criteri adottati per la valutazione o la mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori sono previste sanzioni molto severe, che prevedono a seconda della violazione pene che comprendono **l'arresto** o in alternativa ammende che possono arrivare ai 15.0000 euro, con ulteriori aggravii di pena per aziende in cui è presente un maggior rischio compreso quello biologico.*
- **Art. 55.** comma 1 lettera a) 1. *È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro **il datore di lavoro:***
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a ...

A decorrere dal 1° luglio 2018, le ammende previste sono rivalutate, nella misura dell'1,9%,

MANCANZA, OMISSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

- Esistono **diversi enti preposti a diversi tipi di controlli** che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l'ASL, l'INPS, l'INAIL, piuttosto che i Vigili del Fuoco e che possono addebitare al datore di Lavoro sanzioni che vanno dall'ammenda alle **pene detentive**.
- Inoltre la **mancata redazione del DVR, se reiterata**, può comportare anche la **sospensione dell'attività imprenditoriale**.

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE
Art 28 c. 1 lettera a)	Omessa valutazione dei rischi Mancanza di una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;	arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
Art 28 c. 1 lettera b)	Mancanza della indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);	arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
Art 28 c. 1 lettera c)	Mancanza del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;	ammenda da 3.000 a 9.000 euro


ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE
Art 28 c. 1 lettera d)	Mancanza della individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;	arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
Art 28 c. 1 lettera e)	Mancanza della indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione , del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;	ammenda da 3.000 a 9.000 euro
Art 28 c. 1 lettera f)	Mancanza della individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.	arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro



COSA È LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI – DEFINIZIONE (ART.2) COMMA Q

«**valutazione dei rischi**»: **valutazione** globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad **individuare** le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad **elaborare** il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;



DEFINIZIONE DI RISCHIO


DEFINIZIONE DI PERICOLO

PERICOLO - RISCHIO ART. 2

- r) «**pericolo**»: **proprietà** o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «**rischio**»: **probabilità** di raggiungimento del livello potenziale di **danno** nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

-
- **Danno** è la lesione fisica o l'alterazione dello stato di salute causata dal pericolo.
 - **Salute**: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità

PERICOLO




è la potenzialità di causare danno
è una realtà: può o essere o non essere
(on-off)



RISCHIO

Esprime la probabilità che sia raggiunto il
limite potenziale di danno



**SE ESISTE UN PERICOLO
IL RISCHIO NON PUO' ESSERE RIDOTTO A ZERO.
Rischio zero vuol dire che non esiste quel pericolo**

IL RISCHIO è funzione del

- **Tempo Di Esposizione**
- **della Probabilità che si verifichi un evento dannoso e**
- **della Gravità del danno**



- I pericoli sul luogo di lavoro possono esporre il lavoratore a

- **Infortunio sul lavoro**


Evento lesivo da causa violenta in occasione di lavoro, dal quale derivano morte o inabilità permanente o temporanea.



- **Malattia professionale**

Patologia dovuta alla esposizione prolungata ad agenti nocivi presenti nell'ambiente di lavoro





OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

27

La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa e che risultano ragionevolmente prevedibili


○ **RISCHIO GENERICO O NON PROFESSIONALE**

Situazione di pericolo generica che grava su ogni persona nell'identico modo e pertanto esula dal rapporto di lavoro



○ **RISCHIO SPECIFICO O PROFESSIONALE**

Deriva dalle condizioni peculiari di un determinato lavoro



○ **RISCHIO SPECIFICO IMPROPRIO O
GENERICO AGGRAVATO**

Grava su ogni persona ma in misura maggiore su alcuni lavoratori a causa delle condizioni di lavoro



ART. 28. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- La valutazione deve ricomprendere **tutti** i rischi (art. 17 comma 1 lettera a) che possono essere presenti sul luogo di lavoro per la sicurezza e la salute dei lavoratori e come specificato all'art. 28 comma 1 sono oggetto della valutazione:
- la scelta delle attrezzature di lavoro
- la scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati
- la sistemazione dei luoghi di lavoro
- I rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (dal 1.8.2010)
- Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
- Quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
- La valutazione delle interferenze, ovvero dei rischi derivanti dall'intervento di una ditta esterna nell'unità produttiva o dal concomitante operare delle maestranze (ex art. 26)


I RISCHI PARTICOLARI, TRA CUI ANCHE QUELLI COLLEGATI ALLO STRESS LAVORO-CORRELATO (DAL 1.8.2010)



Stress lavoro-correlato

Condizione, talvolta accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale, che si instaura quando le richieste provenienti dall'ambiente lavorativo eccedono le capacità dell'individuo nel fronteggiare tali richieste.

(European Agency for Safety and Health at Work)



Quelli connessi alle **differenze di genere**, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale


Tra la vita lavorativa delle donne e quella degli uomini vi sono differenze fondamentali che influiscono sulla loro Sicurezza e Salute sul Luogo di lavoro

Le misure attive per la prevenzione dei rischi devono, in considerazione di tali differenze,



prevenzione dei rischi e tenere conto

- **Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza**



La valutazione dovrà prendere in particolare esame i rischi di esposizione agli agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. All'esito della valutazione, il datore di lavoro ha l'obbligo di informare le lavoratrici madri e gli RLS aziendali, ai sensi dell' art. 36 del T.U. Sicurezza, sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

- **RISCHI** connessi alle differenze di genere, **all'età**,
- **alla provenienza da altri Paesi** e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale



RISCHI DERIVANTI DALL'INTERVENTO DI UNA
DITTA ESTERNA NELL'UNITÀ PRODUTTIVA O DAL
CONCOMITANTE OPERARE DELLE MAESTRANZE.

VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE



- Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

CATEGORIE DI RISCHIO

A) RISCHI **PER LA SICUREZZA** O DI NATURA INFORTUNISTICA

POSSONO CAUSARE **INFORTUNI** CON DANNI ALLE PERSONE A CAUSA DI UN TRAUMA FISICO DI DIVERSA NATURA (MECCANICA, ELETTRICA, FISICA ECC.)

B) RISCHI **PER LA SALUTE** O DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE

SONO I RISCHI CHE POSSONO COMPROMETTERE L'EQUILIBRIO BIOLOGICO DEI LAVORATORI PER **ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE, BIOLOGICHE O A FATTORI FISICI**

C) RISCHI PER LA SICUREZZA O LA SALUTE O DI TIPO **TRASVERSALE ORGANIZZATIVO**

SONO I RISCHI CHE DERIVANO DAL RAPPORTO TRA UOMO ED **ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

CATEGORIE DI RISCHIO

RISCHI PER LA SICUREZZA

RISCHI DI NATURA

INFORTUNISTICA DOVUTI A:

- Ambiente di lavoro
- Macchine
- Impianti Elettrici
- Sostanze pericolose
- Sostanze combustibili
- Sostanze esplosive

RISCHI PER LA SALUTE

RISCHI DI NATURA IGIENICO

AMBIENTALE DOVUTI A:

- Agenti Chimici
- Agenti Fisici
- Agenti Biologici

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

RISCHI DI TIPO TRASVERSALE

DOVUTI A:

- Organizzazione del lavoro
- Fattori psicologici
- Fattori ergonomici
- Condizioni di lav. difficili

A) RISCHI PER LA SICUREZZA

- I rischi per la sicurezza, o rischi di natura **infortunistica**, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni , ovvero di danni o menomazioni fisiche subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.).

Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo equilibrio bio-meccanico tra


UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO

che interessa: l'ambiente di lavoro; le macchine e/o le attrezzature utilizzate; le modalità operative; l'organizzazione del lavoro, ecc.

1. **Ambiente di lavoro**
2. **Macchine**
3. **Impianti (Rischi Sicurezza elettrica)**
4. **Sostanze pericolose**
5. **Sostanze infiammabili e o sostanze esplosive**

Rischio da ambienti di lavoro

La definizione di "luoghi di lavoro" è fornita dal D.Lgs. 81/0'8 (Titolo II, articolo 62 , comma 1):
i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;



Dovranno essere sicuramente oggetto di valutazione tutti gli spazi, operativi o di servizio, dove i lavoratori possono venire a trovarsi nello svolgimento delle proprie attività di lavoro, in modo permanente, occasionale o saltuario.

1) RISCHI LEGATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO

- caratteristiche strutturali e arredi
- spazi, superfici
- pavimenti
- elementi sporgenti,
- ostacoli e fonti di inciampo
- aperture su pareti e pavimenti
- dislivelli
- porte

caratteristiche delle vie di uscita in caso di emergenza:

- larghezza
- lunghezza
- distribuzione
- numero
- dimensioni

1) RISCHI LEGATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO

- illuminazione (naturale e artificiale) degli ambienti
- aerazione (naturale e artificiale) e inquinamento indoor (per presenza di polveri, prodotti di combustione, composti organici volatili, ozono, ecc.)
- ambiente termico
- rumore
- presenza di agenti biologici pericolosi per sviluppo di microorganismi negli impianti di condizionamento
- presenza di barriere architettoniche

2) RISCHI DA CARENZE DI SICUREZZA SU MACCHINE E ATTREZZATURE

- elementi in movimento rotatorio o traslatorio non sufficientemente protetti, che possono causare schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti, agganciamenti o trazioni;
- elementi o materiali in movimento libero (caduta, rotolamento, scivolamento, ribaltamento, dispersione nell'aria, oscillazione, crolli) cui possono conseguire danni per le persone;
- movimenti di macchinari veloci;
- pericolo di incendio e di esplosione (per attrito; serbatoi in pressione);
- intrappolamento
- Protezione nell'uso di apparecchi a pressione (bombole, circuiti.)

3. Rischi da esposizione di Sostanze pericolose:

- Sostanze infiammabili
- Sostanze corrosive
- Sostanze comburenti
- Sostanze esplosive

4. Rischi legati agli Impianti (Rischi Sicurezza elettrica)

- pannelli di comandi elettrici;
- impianti elettrici, (reti principali di alimentazione, circuiti di illuminazione);
- incendi o esplosioni causati dall'energia elettrica;
- cavi elettrici sospesi;

5. Rischi da Incendio e/o Esplosione, a per:

- Presenza di materiali infiammabili comburenti o esplosivi
- Possibile formazione di atmosfere esplosive
- Presenza di depositi di materiali infiammabili
- Carenza di sistemi antincendio

B) RISCHI PER LA SALUTE

Rischi per la salute, o rischi **igienico-ambientali**, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente fattori ambientali di rischio, di natura **chimica, fisica e biologica**, con conseguente esposizione del personale addetto.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio bio ambientale tra
UOMO e bio-AMBIENTE DI LAVORO

1. **AGENTI CHIMICI**
2. **AGENTI FISICI**
3. **AGENTI BIOLOGICI**

B)RISCHI PER LA SALUTE

AGENTI CHIMICI - Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a ingestione, contatto cutaneo e inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori.

AGENTI FISICI - Rischi di contatto o esposizione ad agenti fisici che interagiscono in vari modi con l'organismo umano, come:

RUMORE (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di funzionamento) con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro;

VIBRAZIONI (presenza di apparecchiature e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta;

RADIAZIONI NON IONIZZANTI (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse, ecc.);

MICROCLIMA (carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura);

ILLUMINAZIONE (Carenze dei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro in relazione alle tipologia della lavorazione. Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali)

RADIAZIONI IONIZZANTI

-AGENTI BIOLOGICI -Rischi connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani

C) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE ORGANIZZATIVI - TRASVERSALI

sono i rischi che derivano dal rapporto TRA UOMO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO sono da ricercarsi essenzialmente:

- nella organizzazione del lavoro** (processi di lavoro usuranti, come lavori in continuo, sistemi di turni; movimentazione manuale dei carichi;lavoro ai videoterminali);
- nei fattori psicologici** (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro;carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità; complessità delle mansioni e carenza di controllo; reattività anomala a condizioni di emergenza);
- nei fattori ergonomici** (norme di comportamento, sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni, ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro, ecc.);
- nelle condizioni di lavoro difficili.**

Stress lavoro-correlato

RISCHI DA VALUTARE PARTICOLARMENTE NEL NOSTRO SETTORE DI ATTIVITÀ

- **Rischi derivanti dai luoghi di lavoro** (Titolo II D.Lgs. 81/2008)
- **Rischi collegati allo stress lavoro-correlato** (Titolo I del D.Lgs. 81/2008)
- **Rischio da movimentazione manuale dei carichi** (Titolo VI del D.Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali** (Titolo VII del D. Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione al rumore** (Titolo VIII Capo II del D. Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione a vibrazioni** (Titolo VIII Capo I del D.Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature che producono radiazioni ottiche artificiali** (Titolo VIII Capo V del D. Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature che producono radiazioni ionizzanti** (Titolo VIII art.180. 3 del D. Lgs. 81/2008, D.Lgs 230/95, e sue successive modificazioni, D.Lgs 257/01.)
- **Rischio da esposizione ad agenti chimici** (Titolo IX Capo I D.Lgs.81/2008)
- **Rischio da esposizione ad agenti biologici** (Titolo X del D.Lgs. 81/2008)
- **Prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario** (Titolo X bis del D.Lgs. 81/2008)
- **Rischio per le lavoratrici in gravidanza e allattamento** (art. 11 del D.Lgs. 151/2001)
- **Rischio d'incendio** (art. 2 del D.M. 10/03/98)

CONOSCENZA DEI RISCHI



La conoscenza e l'individuazione dei rischi e la conseguente valutazione è finalizzata ad individuare le adeguate misure **di prevenzione** e **di protezione** e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Ovvero la finalità è quella di mettere in condizione il datore di lavoro che ne ha l'obbligo, di individuare tutti i rischi presenti in quel luogo di lavoro in modo da poter prendere le misure necessarie a tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori

La valutazione del rischio non deve essere affrontata con superficialità, non è un atto formale finalizzata a soddisfare un adempimento legislativo poiché è il momento in cui si decidono quali livelli di rischio siano accettabili e si scelgono le priorità di intervento

Non prendere in considerazione un pericolo vuol dire esporre ad un rischio non controllato i lavoratori con conseguenze a volte catastrofiche



La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro che serve a definire quale siano le cause probabili di lesioni o di danni necessario per porre in atto le **misure di tutela** del caso secondo quanto previsto dall'Art.⁴⁷ 15 del D. Lgs. 81/2008


L'obiettivo della valutazione dei rischi è quello di consentire al datore di lavoro di prendere provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

QUALI:

- **La prevenzione**
- **La protezione**
- **L'informazione dei lavoratori**
- **La formazione professionale degli stessi**
- **L'organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari**



PREVENZIONE



Diminuire la
PROBABILITA'
del **EVENTO**

PROTEZIONE



Diminuire
la **ENTITA'**
del **DANNO**

PREVENZIONE

Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono:

- b) **la programmazione della prevenzione**.....
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo...
- d) il rispetto dei principi ergonomici,.....;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; .. o) per dirigenti e i preposti .. p) per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori ...e dei RLS
- t) la programmazione delle misure x migliorare nel tempo la sicurezza, ..
- u) le misure di emergenza
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti,



COME SI DEVE PROCEDERE NELLA VALUTAZIONE?

Metodologia di valutazione

Le fasi della valutazione dei rischi

ARTICOLO 29

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), *in collaborazione con il* **R**esponsabile del **S**ervizio di **P**revenzione e **P**rotezione e il medico competente, quando previsto.
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- **Il servizio di prevenzione e protezione**, è utilizzato dal datore di lavoro quale struttura di supporto per la gestione del sistema sicurezza, è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni ed esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi.
- [Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione](#)
- 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, **alla valutazione dei rischi** e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ... e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
- 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

ART. 28. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- La valutazione deve ricomprendere **tutti** i rischi (art. 17 comma 1 lettera a) che possono essere presenti sul luogo di lavoro per la sicurezza e la salute dei lavoratori e come specificato all'art. 28 comma 1 sono oggetto della valutazione:
- la scelta delle attrezzature di lavoro
- la scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati
- la sistemazione dei luoghi di lavoro
- I rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (dal 1.8.2010)
- Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
- Quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
- La valutazione delle interferenze, ovvero dei rischi derivanti dall'intervento di una ditta esterna nell'unità produttiva o dal concomitante operare delle maestranze (ex art. 26)


La valutazione del rischio è una operazione complessa che richiede necessariamente una serie di operazioni successive e conseguenti tra loro pertanto è necessario seguire una precisa metodologia




Metodologia di valutazione dei rischi

Fase 1 Individuare i pericoli e i rischi


individuazione delle persone che possono essere esposte ai pericoli



Fase 2 Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi



Fase 3 Decidere l'azione preventiva



Fase 4 Intervenire con azioni concrete



Fase 5 Controllo e riesame



Come individuare i pericoli e i rischi ?

- «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Fase 1 Individuare i pericoli e i rischi



Fase 2 Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi



Fase 3 Decidere l'azione preventiva



Fase 4 Intervenire con azioni concrete




Fase 5 Controllo e riesame

Individuare i pericoli e i rischi

Come si deve procedere nella valutazione?

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO



INDIVIDUAZIONE
DELLE PERSONE
CHE POSSONO
ESSERE ESPOSTE
AI PERICOLI



- Banche dati, statistiche, infortuni, mancati, infortuni
- Analisi dell'attività lavorativa (processi lavorativi, attrezzature, macchine ed impianti, modelli organizzativi e operativi)
- Analisi delle fasi operative per il rilevamento di fattori di rischio
- Consultazione dei lavoratori



- Quadro delle sorgenti di potenziali fattori di rischio
- Identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro
- Misure di sicurezza attuate: protezione macchine, dispositivi di protezione individuali, informazione, formazione, controlli sanitari

BANCHE DATI STATISTICHE

INCIDENTI, INFORTUNI, MANCATI INFORTUNI

- **Incidente:** evento improvviso e non previsto anche se prevedibile

per **incidenti** si intendono gli eventi che possono determinare un infortunio, che non necessariamente si è verificato. Pertanto la voce incidenti comprende anche i “mancati infortuni”(NEAR-MISS)

- **Infortunio sul lavoro**

Evento lesivo da causa violenta in occasione di lavoro, dal quale derivano morte o inabilità permanente o temporanea.



L'INFORTUNIO DERIVA SEMPRE DA UN
INCIDENTE

L'ANALISI DEI QUASI INCIDENTI GLI INFORTUNI MANCATI



Gli studi sulle statistiche degli infortuni in campo industriale indicano che il verificarsi di un evento di danno significativo è sempre associato a quello di anomalie che producono danni solo lievi o nulli. In particolare i riscontri statistici dimostrarono che, con sufficiente regolarità, su 1000 eventi indesiderati 103 comportano un infortunio (solo 3 sono infortuni con conseguenze rilevanti, 88 hanno effetti minori) e i restanti 897 sono "quasi incidenti" o "near misses", ossia episodi che, pur avendone il potenziale, non hanno prodotto danni.

Ad ogni infortunio grave corrispondono circa 30 infortuni lievi e 300 incidenti.

Per individuare il rischio ci si deve riferire a una possibilità, ossia anche ad una semplice potenzialità, pertanto i quasi incidenti ovvero gli infortuni mancati, sono indicatori di rischio degli eventi manifestatisi con infortuni.

Ciò vale anche per gli infortuni con conseguenze lievi, principalmente quelli che non hanno provocato assenze dal lavoro di almeno un giorno successivo a quello in cui si sono verificati.

STRUMENTI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: ANALISI DEGLI INFORTUNI



L'analisi degli infortuni ha un ruolo rilevante nell'approccio alla valutazione dei rischi sul lavoro, in quanto fornisce e consente di elaborare i "dati storici" degli eventi di danno con causa istantanea effettivamente verificatisi.

La verifica della correlazione fra fattori quali la frequenza e gravità degli infortuni può fornire indicazioni essenziali per guidare la determinazione delle misure, mirate di modifica delle condizioni lavorative.

A far data dal 23 dicembre 2015 decade l'obbligo per i datori di lavoro di tenuta del registro infortuni.

Infortunio Inail: nuova denuncia online, dal 22 marzo 2016 è esteso il principio della trasmissione per via esclusivamente telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria competente, anche del certificato d'infortunio e di malattia professionale.

articolo 21 modificando il TU 1124/65, dispone, al comma 1), lettera b) che "qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato...."

Tale obbligo si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all'intervento di prima assistenza. a rilasciare certificato ai fini degli obblighi

ANALISI DEGLI INFORTUNI

L'analisi degli infortuni oltre a dare indicazioni sull'identificazione del rischio fa emergere in quali settori vi possono essere carenze di sicurezza e dove intervenire

Cause determinanti

- Dispositivi di protezione inadatti, insufficienti
- Scarsa padronanza delle attrezzature /strumenti di lavoro
- Assuefazione ai rischi
- Sottostima dei rischi
- Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo
- Mancato rispetto delle procedure
- Diminuzione dell'attenzione
- Aumento dello stress
- Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione insufficiente
- Sistemi di comando e controllo complessi
- Macchine/strumenti non adatti allo scopo o all'ambiente
- Manutenzione insufficiente o male eseguita
- Rischi propri della macchina (movimenti alternati, avviamento imprevisto, ecc)

Analisi dell'attività lavorativa

- **OSSERVAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO** (vie di accesso, condizioni dei pavimenti, sicurezza dei macchinari, fumi e polveri, temperatura, illuminazione, rumore ecc.);
- **IDENTIFICAZIONE DEI COMPITI ESEGUITI SUL POSTO DI LAVORO** (per definire tutti i compiti ed individuare le persone che possono essere esposte ai pericoli)
- **ESAME DEI COMPITI ESEGUITI SUL POSTO DI LAVORO** (valutazione dei rischi derivanti dalle singole mansioni);
- **OSSERVAZIONE DEL LAVORO IN CORSO DI ESECUZIONE** (le procedure sono rispettate, oppure comportano altri rischi);
- **RASSEGNA DEI FATTORI PSICOLOGICI, SOCIALI E FISICI** che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro;
- **ESAME DELL'ORGANIZZAZIONE DESTINATA A MANTENERE CONDIZIONI SODDISFACENTI DI LAVORO, TRA CUI LE MISURE DI SALVAGUARDIA** (p.es. assicurarsi che siano in atto i sistemi opportuni di valutazione dei rischi derivanti dall'impiego di un nuovi strumenti, di nuovi materiali ecc., in modo da aggiornare le informazioni sui rischi).

Mentre gli infortuni possono essere facilmente rilevati in quanto danno luogo ad una serie di obblighi normativi (nel caso di infortunio: denuncia dell'infortunio....) o assicurativi, il rilevamento degli incidenti dipende dal livello di sensibilità del personale.

E' estremamente utile adottare procedure o prassi interne, previa un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori, per assicurare la segnalazione, e quindi la conoscenza dei quasi incidenti e degli infortuni con conseguenze leggere.

Fondamentale in questo ambito è la **Consultazione dei lavoratori.**



INDIVIDUARE LE PERSONE ESPOSTE



Individuare per ciascun pericolo attraverso quali sono le persone che potrebbero subire un danno analizzando le sorgenti potenziali di rischio tenendo conto dell'esposizione al rischio valutando il compiti eseguiti sul posto di lavoro e le misure di sicurezza attuate.

- Quadro delle sorgenti di potenziali fattori di rischio
- Identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro
- Misure di sicurezza attuate:
protezione macchine, dispositivi di protezione individuali,
informazione, formazione
controlli sanitari

INDIVIDUARE LE PERSONE ESPOSTE



Particolare attenzione deve essere prestata a:

- questioni di genere
- gruppi di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o che hanno particolari requisiti:
 - lavoratori con disabilità
 - lavoratori stranieri
 - lavoratori giovani e anziani
 - donne in gravidanza
 - personale privo di formazione o inesperto
 - lavoratori a tempo parziale e con contratti a tempo determinato
- Sono previste pesanti sanzioni se il datore di lavoro non considera tali elementi nella valutazione dei rischi



Come si valuta
il rischio?

Probabilità di
accadimento

- «valutazione dei rischi»:
valutazione globale e documentata di tutti
i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell'ambito
dell'organizzazione in cui essi prestano la
propria attività

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Fase 1 **Individuare
i pericoli e i rischi**



Fase 2 **Valutare e
attribuire un
ordine di priorità
ai rischi**



Fase 3 **Decidere
l'azione preventiva**



Fase 4 **Intervenire
con azioni concrete**




Fase 5 **Controllo e
riesame**


2 Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi

STIMA DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO



Individuazione persone
esposte



STIMA
DEL RISCHIO
(quantificazione)

Valutazione della **frequenza**
(o probabilità) di accadimento
dell'evento e valutazione
delle conseguenze (**danno**)

Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi Probabilità di accadimento

la valutazione del rischio deve comportare una valutazione della **probabilità di accadimento** di un fatto dannoso per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori e dell'**entità del possibile danno**.

I modi di effettuare questa valutazione, che ha lo scopo principale di stabilire una scala delle **priorità e delle urgenze**, possono essere diversi. Il metodo più usato utilizza 4 scale di **probabilità** e 4 scale di **danno**.

definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula:

Rischio = Probabilità x Danno

$$R = P \times D$$

DANNO: è la lesione fisica o l'alterazione dello stato di salute causata dal pericolo.

SCALA DELLE PROBABILITÀ (P)

1 Improbabile

- Il rischio rilevato può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.
- Non sono noti episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

2 Poco probabile

- Il rischio rilevato può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.
- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.

3 Probabile

- Il rischio rilevato può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.
- E' noto qualche episodio in cui al rischio ha fatto seguito il danno.
- Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.

4 Altamente probabile

- Esiste una correlazione diretta tra il rischio rilevato ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori
- Si sono già verificati danni per lo stesso rischio rilevato nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.
- Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in azienda.

SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO (D)

1 Lieve

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

2 Medio

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
- Esposizione cronica con effetti reversibili.

3 Grave

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

4 Gravissimo

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

**VALUTARE E ATTRIBUIRE UN ORDINE DI
PRIORITÀ AI RISCHI**

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

Rischio = Probabilità x Danno

$$R = P \times D$$

◦ Valore 1 rischio basso



◦ Valore 16 rischio massimo



Finalità della valutazione

- «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Fase 1 Individuare i pericoli e i rischi



Fase 2 Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi



Fase 3 Decidere l'azione preventiva




Fase 4 Intervenire con azioni concrete



Fase 5 Controllo e riesame

PREVENZIONE



Diminuire la
PROBABILITA'
del **EVENTO**

PROTEZIONE



Diminuire
la **ENTITA'**
del **DANNO**

FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI



La valutazione dei rischi è finalizzata ad individuare le adeguate misure **di prevenzione** e **di protezione** e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Ovvero la finalità è quella di mettere in condizione il datore di lavoro che ne ha l'obbligo, di individuare tutti i rischi presenti in quel luogo di lavoro in modo da poter prendere le misure necessarie a tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori

- *PREVENZIONE (art.2 comma n) «Prevenzione»:*
il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno



**SE ESISTE UN PERICOLO
IL RISCHIO NON PUO' ESSERE RIDOTTO A ZERO.**

Rischio zero vuol dire che non esiste quel pericolo

**Il RISCHIO è funzione del Tempo Di Esposizione, della
Probabilità che si verifichi un evento dannoso e della
Gravità del danno**

PER RIDURRE IL RISCHIO SI DEVE AGIRE SUL

- tempo di esposizione
- la probabilità che un evento si verifichi
- la gravità delle conseguenze (del danno)

○ **Effettuata la valutazione, individuati i pericoli e i rischi ed avendogli assegnato un ordine di priorità, si procede all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare**

- eliminazione dei rischi o riduzione dei rischi alla fonte;
- sostituzione di ciò che è più pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale;
- rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.



**QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E
QUANDO DEVE ESSERE
RIVISTA/AGGIORNATA?**

- **Art. 28.** *Oggetto della valutazione dei rischi 3-bis.*

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare **immediatamente** la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

- La valutazione deve essere effettuata **immediatamente** all'inizio della attività mentre il documento che ne comprova l'effettuazione deve essere redatto entro tre mesi dall'inizio attività

RIELABORAZIONE DELLA VALUTAZIONE

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008

*3. La valutazione dei rischi deve essere **immediatamente** rielaborata, in occasione di **modifiche del processo produttivo** o della **organizzazione del lavoro** significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di **evoluzione della tecnica**, della prevenzione o della protezione o a seguito di **infortuni significativi** o quando i **risultati della sorveglianza sanitaria** ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere termine di **trenta giorni** dalle rispettive causali.*

Termine di 90 giorni per elaborare il primo DVR e nel caso di una eventuale rielaborazione di tali documenti ridotto a 30 giorni dalle causali che hanno portato a rivedere la valutazione dei rischi.

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IMMEDIATA

RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO

IMMEDIATA

**DALL'EVENTO CHE HA
DETERMINATO LA RIVALUTAZIONE**

DOCUMENTAZIONE

DVR

Documento di valutazione

DVR STANDARDIZZATO
meno di 10 dipendenti e fino
a 50 in particolari condizioni

ENTRO 90 GIORNI
DALL'INIZIO ATTIVITÀ

RIELABORAZIONE del DVR

ENTRO 30 GIORNI
DALL'EVENTO CHE HA
DETERMINATO LA
RIELABORAZIONE



COME COMPROVARE L'AVVENUTA EFFETTUAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI?

82

- DVR elaborato rispettando i criteri e i contenuti previsti dalla normativa
- DVR standardizzato


- Valutazione dei rischi: immediata

Previa consultazione RSL
In collaborazione con: RSPP, medico
competente ove previsto



Documento di valutazione dei rischi
entro 3 mesi dall'inizio attività
data certa o attestata

La normativa stabilisce le caratteristiche del documento ovvero come deve essere redatto x contenuti e tempi.



VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE: RISCHI DERIVANTI DALL'INTERVENTO DI UNA DITTA ESTERNA NELL'UNITÀ PRODUTTIVA O DAL CONCOMITANTE OPERARE DELLE MAESTRANZE.

**Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione**

ART. 26. OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Rischi che si possono verificare durante gli interventi occasionali di manutenzione a macchinari, impianti, attrezzature varie o locali, in occasione dei quali i **lavoratori delle ditte esterne** appaltatrici si trovano ad interferire con i rischi appartenenti dell'unità produttiva nella quale sono chiamati ad operare.





**L'interferenza è una circostanza in cui si verifica un
EVENTO RISCHIOSO
tra il personale del committente e quello dell'appaltatore (e
subappaltatore) o
tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede.**



Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda ha i seguenti **obblighi**:



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.



Il datore di lavoro

- a) **verifica**, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; acquisizione dell'autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale)
- b) **fornisce** agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

DUVRI



3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.



L'obbligo di elaborare e allegare il DUVRI ricorre esclusivamente nell'ipotesi di affidamento di attività ad operatori economici attraverso il contratto d'appalto di cui all'art. [1655](#) c.c. ovvero il contratto d'opera di cui all'art. [2222](#) c.c. ovvero il contratto di somministrazione di cui all'art. [1559](#) c.c. (con esclusione, quindi, di ogni altra ipotesi contrattuale non riconducibile a tali fattispecie).

l'obbligo legato alla redazione del DUVRI di cui al comma 3 **non si applica**

- ai servizi di natura intellettuale
- alle mere forniture di materiali o attrezzature
- ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all' allegato XI.

AI LAVORI O SERVIZI LA CUI DURATA NON SIA SUPERIORE AI DUE GIORNI




si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare



Ordine provinciale medici chirurghi
e odontoiatri di Modena

In collaborazione con



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Sicurezza sul lavoro in ambito medico

CORSO PER DATORI DI LAVORO DI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI

CHE INTENDONO ESERCITARE LA FUNZIONE DI RSPP

(D.Lgs.81/08- D.M. 16/01/1997)



SETTEMBRE/ DICEMBRE 2018
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri
P.le Boschetti 8 – Modena